



2023/0206(COD)

8.11.2023

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio  
(COM(2023)0362 – C9-0221/2023 – 2023/0206(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Francisco Guerreiro

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	9



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio (COM(2023)0362 – C9-0221/2023 – 2023/0206(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0362),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0221/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0000/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica *(Non concerne la versione italiana)*

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti in vigore riguardanti il settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>42</sup> e i regolamenti (CE) n. 1005/2008<sup>43</sup> e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

---

<sup>42</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

<sup>43</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Or. en

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

Rifiuti in mare e recupero degli attrezzi persi

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. *Ai* comandanti dei pescherecci dell'Unione *è vietato abbandonare* deliberatamente o *rigettare* in mare attrezzi da pesca *e scaricare* in mare *rifiuti* delle navi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup>, conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL sulle norme per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti delle navi.

---

<sup>48</sup> Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

*Emendamento*

1. *I* comandanti dei pescherecci dell'Unione *hanno la responsabilità giuridica di garantire che questi ultimi non abbandonino* deliberatamente o *rigettino* in mare attrezzi da pesca *o che non scarichino* in mare *alcun tipo di rifiuto* delle *loro* navi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup>, conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL sulle norme per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti delle navi.

---

<sup>48</sup> Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

Or. en

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48.

*Emendamento*

1. Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48. ***Tali misure si applicano agli sbarchi che superano le 10 tonnellate di tali specie.***

Or. en

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento

#### Articolo 54 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo a misure adottate dalla NEAFC **concernenti**:

##### *Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo a misure adottate dalla NEAFC **in materia di**:

Or. en



## MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta di regolamento, che riunisce le misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e le recepisce nel diritto dell'Unione. Al fine di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e condizioni di parità nella zona della convenzione NEAFC, il recepimento di tutte le raccomandazioni nel diritto dell'Unione europea (UE) dovrebbe essere portato a termine rapidamente.

La NEAFC svolge un ruolo significativo nella regolamentazione e nella conservazione delle risorse marine, nella supervisione delle attività di pesca e nella salvaguardia dei fragili ecosistemi dell'Atlantico nord-orientale. Tramite il recepimento delle raccomandazioni NEAFC nel diritto dell'Unione, i pescherecci dell'UE possono garantire che le loro pratiche di pesca siano in linea con gli accordi e gli impegni internazionali, promuovendo una gestione della pesca responsabile e rispettosa dell'ambiente. Tale recepimento agevola la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e i partner internazionali, rafforzando il nostro impegno comune nel combattere la pesca eccessiva, proteggere le specie vulnerabili e gli ecosistemi nonché mantenere la sostenibilità a lungo termine della pesca nell'Atlantico nord-orientale.

Il relatore desidera inoltre sottolineare l'importanza degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), in particolare gli impegni ambientali di tale politica in relazione ai casi in cui i pescherecci dell'UE operano in acque al di fuori dell'Unione, e il rispetto delle relative norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Se attuate correttamente, le norme della PCP forniscono un approccio ambizioso e sostenibile alla gestione della pesca.

Nel 2022 l'Unione disponeva di 301 pescherecci autorizzati a operare nella zona di regolamentazione NEAFC, vale a dire al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca. Tuttavia, le operazioni di pesca dell'Unione in questa zona sono state di fatto piuttosto limitate, con Lituania, Lettonia ed Estonia che attualmente svolgono le attività di pesca più significative nelle acque internazionali del Mare di Barents. Anche alcuni pescherecci dell'Unione provenienti da Portogallo, Spagna, Francia e Paesi Bassi operano in altre zone, in misura minore. La stragrande maggioranza dell'attività di pesca è quindi concentrata nelle acque dell'Unione.

Il relatore osserva che il titolo III della proposta di regolamento attua il verbale concordato relativo alle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra Norvegia, UE, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda e Regno Unito, sulle misure di controllo degli stock pelagici nell'Atlantico nord-orientale, del novembre 2022. Cinque delle sei parti contraenti della NEAFC hanno convenuto di sostenere la sorveglianza degli sbarchi mediante telecamere e sensori presso un numero limitato di impianti di sbarco e di trasformazione, in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno di determinate specie. È pertanto coerente incorporare tali disposizioni nel presente regolamento, al fine di evitare ritardi e assicurarsi che gli Stati membri di approdo dispongano di tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione delle misure già concordate prima della loro data di applicazione, ossia il 1° gennaio 2026. Inoltre, il recepimento di tali disposizioni non soltanto promuove condizioni di parità, ma funge anche da prova dell'impegno dell'UE a rispettare gli obblighi internazionali nei confronti dei suoi partner globali.